

Fondo per il sostegno alla locazione

FAQ – Domande frequenti

Può essere ammesso a contributo un soggetto che ha ottenuto, per la stessa annualità indicata nel bando, altro contributo per il sostegno alla locazione?

Sono ammessi a contributo i soggetti richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggono tra gli altri requisiti, anche quello di non avere ottenuto per l'annualità del Fondo indicata nel bando, l'attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte della stessa Regione Lazio, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi. (*Allegato A alla D.G.R. n. 784/2019, punto 2, lettera e*)

Il fine della citata disposizione è quello di non sovrapporre sostegni economici o contributi ottenuti per la stessa finalità, nella medesima annualità indicata nel bando per l'accesso al Fondo del sostegno alla locazione.

Rientra nella casistica in questione anche il soggetto beneficiario del "Reddito di Cittadinanza", il cui beneficio economico si compone anche di una quota ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, fino ad un massimo di € 3.360,00 annui.

Come viene calcolato il contributo se il richiedente ha un contratto di locazione per un numero di mensilità inferiori rispetto all'intera annualità a cui si riferisce il bando?

Se il richiedente è titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato per un numero di mensilità inferiori all'intera annualità a cui si riferisce il bando, dovrà, al momento della domanda, dichiarare, così come indicato nello schema di domanda trasmesso ai Comuni, l'importo del canone annuo del contratto di locazione e l'importo del canone relativo alle mensilità effettivamente versate al locatore.

Qualora invece nel corso dell'anno, per il medesimo alloggio, è stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente allega alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di locazione. (*Allegato A alla D.G.R. n. 784/2019, punto 8, 1° paragrafo*).

Per l'accertamento dei requisiti minimi, quale è il reddito ISEE di riferimento?

Per l'accertamento dei requisiti minimi l'ISEE di riferimento è quello in corso di validità alla data di presentazione della domanda. (*Allegato A alla D.G.R. n. 784/2019, punto 3, paragrafo 3*).

È possibile stabilire nel bando comunale criteri di priorità per l'attribuzione del contributo ai beneficiari?

È facoltà dei Comuni stabilire criteri di priorità per l'attribuzione dei contributi ai soggetti collocati utilmente in graduatoria oppure, qualora il fabbisogno comunale accertato sia superiore alle risorse regionali assegnate stabilire di erogare percentuali inferiori del 100% del contributo spettante, a condizione che ne diano preventiva specificazione nei bandi. (*Allegato A alla D.G.R. n. 784/2019, punto 4, paragrafo 2*).

Nella predisposizione del bando comunale, è possibile modificare lo schema-tipo di bando messo a disposizione dalla Regione Lazio?

Lo schema-tipo di bando è messo a disposizione dei Comuni, così come lo schema del modello di domanda, unicamente a supporto delle attività comunali di gestione del Fondo. I Comuni, nel rispetto delle linee guida di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 784/2019, dell'art. 11 della Legge n. 431/1998, dell'art. 14 della legge regionale n. 12/1999 e del decreto dell'allora Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, possono, qualora lo ritengano utile, utilizzare o acquisire indicazioni dal contenuto dei suddetti schemi oppure, in alternativa, elaborare in autonomia propri modelli di avviso pubblico e di domanda ai fini della loro approvazione e pubblicazione.

Quando il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25%?

È facoltà dell'Amministrazione comunale stabilire, con proprio provvedimento, di incrementare il contributo fino ad un massimo del 25% nei casi di nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o altre debolezze sociali oppure in alternativa innalzare il limite di reddito fino al massimo del 25% (*Allegato A alla D.G.R. n. 784/2019, punto 5, ultimo capoverso*).

Ove il Comune ritenga opportuno aderire al disposto in questione, sceglierà una delle seguenti opzioni:

- incremento del contributo da assegnare fino al massimo del 25% (dall'1% al 25%), anche superando il limite dei € 3.098,74 indicato al punto 4 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 784/2019. In ogni caso, il contributo incrementato non potrà superare l'ammontare del canone annuo effettivamente corrisposto dal locatario;
- innalzamento del limite di reddito per l'accesso ai contributi, indicato al punto 3 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 784/2019. In tal caso, il limite di reddito ISEE pari ad € 14.000,00 potrà essere innalzato fino al massimo del 25% (dall'1% al 25%).

Il Comune, nel rispetto del principio di sussidiarietà e sulla base delle conoscenze acquisite e delle peculiarità di debolezza sociale ed abitativa dei soggetti richiedenti il contributo presenti nel proprio ambito territoriale, stabilirà i criteri con i quali graduare l'incremento del contributo o l'innalzamento del limite reddituale ai fini dell'accesso al contributo stesso.

Il contributo può essere erogato al locatore proprietario dell'alloggio?

Solo nei casi previsti dall'art. 11, comma 3 della Legge n. 431/1998, come modificato dall'art. 7 comma 2bis della Legge n. 269/2004.

La norma in questione attribuisce la facoltà ai Comuni di prevedere, con deliberazione della propria Giunta, che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.